

La protezione temporanea per le persone in fuga dal conflitto Ucraino - DPCM 28 marzo 2022 ¹

Si riportano nella presente nota alcune delle disposizioni previste dal DPCM 28 marzo del 2022 al fine di fornire le principali informazioni utili ad orientare le persone di nazionalità Ucraina che si rivolgeranno ai servizi della Caritas. Il DPCM è stato emesso in esecuzione della decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022, n. 2022/382.

- **Data di decorrenza della protezione temporanea e destinatari della protezione.**

Art. 1 – la protezione temporanea ha la durata di un anno **a decorrere dal 4 marzo 2022** e si applica in favore delle persone sfollate dall'Ucraina a partire dal **24 febbraio 2022 incluso**.

Destinatari della protezione:

- a) cittadini Ucraini** residenti in ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- b) apolidi e cittadini di Paesi terzi diversi dall'Ucraina** che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- c) familiari cittadini di paesi terzi delle persone di cui alle lettere a) e b)** soggiornanti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno valido rilasciato conformemente al diritto Ucraino e in possesso di documentazione attestante il vincolo familiare. Si considerano familiari:
 - I. Il coniuge o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato;
 - II. I figli o le figlie minorenni, non sposati, della persona beneficiaria della protezione o del suo coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;
 - III. figli maggiorenni o genitori della persona beneficiaria della protezione. In entrambi i casi devono essere conviventi, appartenenti allo stesso nucleo familiare e totalmente o parzialmente dipendenti dalla persona beneficiaria della protezione nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio di persone sfollate.

→ la documentazione attestante il vincolo familiare deve essere preventivamente validata, **ove possibile**, dalla competente rappresentanza consolare straniera anche in deroga alla procedura relativa alla legalizzazione di firme e di atti da e per l'estero stabilita dall' art. 33 DPR 445/2000. Tale procedura normalmente prevede che ogni atto formato all'estero proveniente dalle Autorità nazionali del Paese di origine debba essere tradotto e legalizzato dall'Autorità consolare italiana di tale Paese.

¹ Nota informativa aggiornata al 7/04/2022, Decreto emanato in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

→ I ricongiungimenti dei familiari di cui alla lettera c) sono possibili ma solo nei confronti dei familiari dei beneficiari di protezione temporanea che risultano soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione Europea

d) Destinatari della protezione temporanea sono inoltre gli **apolidi riconosciuti tali in Ucraina e i cittadini di Paesi terzi diversi dall'Ucraina che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022** sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

- **Permesso di soggiorno per protezione temporanea**

Art. 2 – La richiesta del permesso di soggiorno per protezione temporanea va presentata al Questore del luogo in cui la persona è domiciliata. All'esito dell'istruttoria da parte della Questura competente, viene rilasciato, a titolo gratuito, un permesso elettronico per protezione temporanea. La norma precisa che tale protezione ha una durata di un anno a partire dal 4 marzo 2022.

La protezione potrà essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno, fatta salva l'adozione da parte del Consiglio dell'Unione Europea di una decisione che disponga la cessazione della protezione temporanea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2001/55/CE

Il permesso di soggiorno per protezione temporanea consente al titolare:

- a) l'accesso all'assistenza sanitaria erogata dal Servizio Sanitario Nazionale;
- b) la possibilità di svolgere attività lavorativa e il diritto all'istruzione;
- c) l'accesso alle misure di accoglienza all'interno dei CAS - Centri di Accoglienza Straordinari gestiti dalla Prefettura e dei centri afferenti alla rete SAI - Sistema di Accoglienza e Integrazione.²

La domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea per coloro che dimorano sul territorio della città di Roma deve essere presentata personalmente presso gli uffici della Questura di Roma – Ufficio Immigrazione con sede in Via Teofilo Patini.

- **Protezione temporanea e protezione internazionale**

Art. 3 – Sono previste due ipotesi:

1) Il titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea può presentare, in qualsiasi momento, domanda di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo n. 25/2008, tuttavia l'esame e la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale sono differiti alla cessazione della protezione temporanea ai sensi dell'art. 7 c. 1 del Decreto legislativo n. 85/2003.

² Attualmente l'accoglienza è comunque garantita, nei centri del circuito CAS e SAI, ai cittadini Ucraini in fuga dal conflitto.

2) Nel caso in cui chi ha diritto alla protezione temporanea, ha presentato domanda di protezione internazionale, quest'ultima non preclude la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per protezione temporanea e tuttavia il rilascio di tale titolo obbliga il Questore a darne comunicazione alla competente Commissione Territoriale che, ove non abbia già adottato una decisione, differisce l'esame della domanda fino alla cessazione della protezione temporanea ai sensi dell'art. 7 c. 1 del Decreto legislativo n. 85/2003.

Il riconoscimento della protezione internazionale preclude l'accesso al beneficio della protezione temporanea.

- **Disciplina dei casi di esclusione della protezione temporanea**

Art. 4 – La protezione temporanea è esclusa quando vi siano fondati motivi di ritenere che la persona abbia commesso:

- a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità
- b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea
- c) atti contrari ai principi e alle finalità delle nazioni Unite
- d) quando sussistono motivi ragionevoli per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza dello Stato.

L'esclusione della protezione temporanea, per i motivi suesposti, non preclude la possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale.

- **Misure assistenziali**

Art. 5 – L'accoglienza è assicurata nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) e nei centri di accoglienza afferenti alla rete del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). La disciplina delle misure assistenziali è regolata mediante le ordinanze adottate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Dal momento della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea, è garantita l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, previa iscrizione nelle ASL di domicilio per l'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta. Fino alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno è comunque garantita l'assistenza sanitaria mediante il rilascio del codice STP – Straniero Temporaneamente Presente da parte delle strutture abilitate.

- **Disposizioni di favore concernenti i cittadini ucraini già presenti in Italia**

Art. 6 – Ai cittadini Ucraini che hanno presentato domanda di emersione ai sensi dell'art. 103, c.1, del D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 e per i quali il procedimento è ancora in fase di definizione, è consentito uscire e fare rientro nel territorio Nazionale ai soli fini di prestare soccorso ai propri familiari.

I cittadini Ucraini che hanno presentato istanza per l'acquisto della cittadinanza italiana dopo il 24 febbraio 2022, sono esonerati dall'esibizione dell'atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza.

Si evidenzia che il nuovo provvedimento sulla protezione temporanea esclude dal diritto alla protezione alcune categorie di persone, in particolare:

- a) I cittadini Ucraini presenti sul territorio italiano prima del 24 febbraio 2022 e prive di permesso di soggiorno le quali tuttavia si trovano nell'impossibilità di rientrare in maniera sicura in Ucraina.
- b) I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio Ucraino titolari di un permesso di soggiorno diverso dal permesso per apolidia, protezione internazionale o nazionale equivalente, permesso permanente, le quali hanno dovuto improvvisamente abbandonare il territorio ucraino a causa del conflitto in corso.

Al fine di orientare le persone verso la procedura corretta, sarà necessaria potrebbe essere necessaria una valutazione individuale volta a verificare le condizioni personali, sociali e familiari. Per richiedere informazioni, assistenza ed appuntamenti si può contattare il servizio legale del Centro Ascolto Stranieri della Caritas di Roma di Via Zoccolette, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, al seguente recapito telefonico: 0688815300.